



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

46718-24

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI
LUCIA VIGNALE
FRANCESCO LUIGI BRANDA
MARIA TERESA ARENA
DAVIDE LAURO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1461/2024
UP - 03/12/2024
R.G.N. 30536/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;

udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore avvocato [REDACTED] del foro di VALLO DELLA LUCANIA in
difesa di [REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RL

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2024, La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata il 18 giugno 2021 dal Tribunale di Lagonegro nei confronti di [REDACTED] ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. per aver cagionato, per colpa, la morte di [REDACTED]. Con la sentenza confermata in appello, [REDACTED] è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante. È stata condannata, inoltre, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento in favore delle parti civili medesime di provvisoriamente esecutive.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio verificatosi il 17 luglio 2014. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, quel giorno, [REDACTED] lavoratore artigiano, doveva posare in opera tavole di legno facenti parte del «pacchetto di isolamento della copertura di un tetto» in corso di realizzazione «sopra un terrazzo ubicato all'ultimo piano dell'edificio» di proprietà di [REDACTED] (pag. 7 della sentenza di appello). Dalle sentenze di primo e secondo grado emerge che, per realizzare il tetto, la proprietaria dell'edificio aveva stipulato un contratto di appalto con un'impresa edile della quale è titolare [REDACTED] (che è stato imputato nel procedimento ed è stato assolto in primo grado, con sentenza divenuta irrevocabile, «per non aver commesso il fatto»). L'appalto prevedeva il rifacimento del tetto dell'edificio, ma non comprendeva la posa in opera delle tavole di legno costituenti la copertura interna del tetto che, per espressa previsione contrattuale, sarebbe stata affidata ad altri. L'infortunio si verificò mentre [REDACTED] svolgeva questo lavoro: il suo corpo fu trovato disteso sulla pavimentazione del sottotetto e, secondo quanto accertato in giudizio, il decesso fu determinato da gravissime lesioni riportate a seguito di una caduta che, in ragione dell'entità delle lesioni, doveva essere avvenuta da un'altezza non minima.

[REDACTED] è stata ritenuta responsabile della morte del [REDACTED] nella qualità di committente dei lavori, per averli affidati a un artigiano privo dei necessari requisiti tecnico-professionali consentendogli così l'ingresso in cantiere. Secondo i giudici di merito, l'imputata violò l'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in base al quale, anche quando si affida a un lavoratore autonomo, il committente deve verificarne «l'idoneità tecnico-professionale» verificando la sua iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato. [REDACTED] infatti, non era iscritto e i giudici di merito hanno ritenuto che tale



omessa verifica abbia avuto rilevanza causale nel verificarsi dell'evento. In tesi accusatoria, quale committente, l'imputata avrebbe dovuto rispondere anche della violazione dell'art. 90, commi 3 e 4 d.lgs. n. 81/08 per non aver provveduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ancorché nel cantiere dovessero operare sia l'artigiano [REDACTED] che l'impresa edile di [REDACTED]. Tale profilo di colpa, tuttavia, è stato escluso dal Tribunale secondo il quale la violazione, pur sussistente, non ebbe rilevanza causale nel verificarsi dell'infortunio che non fu determinato dalla concretizzazione di un rischio interferenziale (pag. 19 della sentenza di primo grado).

3. Contro la sentenza della Corte di appello [REDACTED] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore di fiducia munito di apposto mandato.

3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata attribuita all'imputata la qualifica di committente ai sensi dell'art. 89 d.lgs. n. 81/08. Osserva la difesa che i giudici di merito hanno identificato in [REDACTED] la committente dei lavori solo perché era proprietaria dell'immobile e sottoscrisse il contratto di appalto con la ditta [REDACTED] ma in assenza di elementi idonei a comprovare che fosse stata proprio lei a conferire l'incarico di prestazione d'opera al [REDACTED] e che, proprio lei, avesse assunto in concreto compiti di direzione e sorveglianza dei lavori. Il difensore riferisce (e indica a sostegno i verbali di udienza atti a documentare questa affermazione) che, come emerso dalle concordi deposizioni dei testimoni esaminati in giudizio, [REDACTED] fu contattato da [REDACTED] (marito dell'imputata) e sottolinea che gli operatori della prevenzione intervenuti sul luogo dell'incidente non vi trovarono l'odierna imputata, ma proprio [REDACTED].

Secondo la difesa, la circostanza che [REDACTED] abbia sottoscritto il contratto di appalto è conseguenza del fatto che l'immobile oggetto di ristrutturazione è di sua proprietà. Questo dato obiettivo, però, non è sufficiente ad attribuire a lei il ruolo di committente, non essendovi prova che ella si sia ingerita nell'esecuzione delle opere. In tesi difensiva, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 8), secondo la quale la scelta dell'artigiano fu «al più decisa e condivisa da entrambi i coniugi», sarebbe apodittica o, comunque, illogicamente motivata. A questo proposito la difesa osserva che non può ritenersi sufficiente ai fini dell'attribuzione all'imputata della qualifica di committente la constatazione che i lavori svolti da [REDACTED] erano pertinenti al rifacimento del tetto oggetto del contratto di appalto stipulato dall'imputata nel mese di marzo del 2014 con una diversa impresa edile. La

difesa rileva, inoltre, che non può avere alcun rilievo in tal senso la circostanza che, dieci anni prima dei fatti, [REDACTED] si fosse fatta dare da un'amica il recapito del [REDACTED] al quale aveva poi affidato un lavoro e ricorda che a tale circostanza i giudici di merito hanno fatto riferimento; ciò che, in tesi difensiva, rende la motivazione manifestamente illogica.

In sintesi, secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla figura del committente dei lavori. Nel caso di specie, infatti, i giudici di merito avrebbero fatto discendere il dovere di sicurezza dalla mera sottoscrizione di un contratto di appalto (conseguenza legale della qualità di proprietaria), mentre tale obbligo dovrebbe discendere dalla concreta ingerenza nella esecuzione dei lavori appaltati.

3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. per la ritenuta sussistenza del nesso causale tra l'ipotizzata violazione di norme di prevenzione e l'evento. Secondo la difesa, la circostanza che [REDACTED] non fosse titolare di una impresa artigiana regolarmente iscritta alla Camera di commercio non implica, da se sola, che egli non avesse le capacità tecnico-professionali per eseguire i lavori che gli erano stati affidati. Come è stato riferito da tutti i testimoni esaminati in giudizio, infatti, si trattava di un artigiano esperto nella lavorazione del legno e [REDACTED] aveva affidato al [REDACTED] la realizzazione della copertura interna del tetto proprio in ragione delle sue specifiche competenze. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero omesso di verificare se la violazione delle norme di prevenzione ritenuta sussistente abbia avuto effettiva incidenza sul verificarsi dell'evento. Osserva in proposito il difensore che non è obbligo del committente quello di garantire il rispetto della normativa infortunistica da parte delle imprese cui i lavori vengono affidati.

Sotto diverso profilo, la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Osserva che, secondo i giudici di merito, [REDACTED] cadde dalla trave sommitale del tetto sulla quale si era messo a cavalcioni; ma a questa conclusione si è giunti sulla base di dati probatori incerti e meramente ipotetici, sicché non può escludersi che egli sia caduto da una impalcatura presente *in loco* (alta un metro e settanta centimetri), nel qual caso le norme in materia di lavori in quota non sarebbero applicabili (perché il luogo di lavoro sarebbe stato collocato ad altezza inferiore ai due metri) e la circostanza che [REDACTED] non fosse dotato di cintura di sicurezza sarebbe priva di rilievo. Secondo la difesa a ciò deve aggiungersi che, se realmente [REDACTED] si arrampicò sulla trave sommitale del tetto e vi si mise a cavalcioni, allora l'infortunio sarebbe stato determinato da un comportamento così imprudente da

poter essere qualificato abnorme e idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'ipotizzata omissione e l'evento.

4. All'odierna udienza, svoltasi con trattazione orale su richiesta della difesa dell'imputata, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. Le parti civili, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, non sono comparse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. [REDACTED] è stata ritenuta responsabile dell'infortunio mortale occorso a [REDACTED] perché le è stata attribuita la qualità di committente dei lavori che l'artigiano era stato incaricato di eseguire. Questi lavori consistevano nella posa in opera di tavole di legno per la copertura interna e la coibentazione di un tetto che era in corso di realizzazione sopra il terrazzo ubicato all'ultimo piano della villetta della quale l'imputata è proprietaria (e nella quale vive con la propria famiglia).

Dalle sentenze di merito risulta (e il dato non è controverso) che la realizzazione del tetto era stata affidata, nel marzo 2014, all'impresa edile gestita da [REDACTED] ma da questi lavori era stata espressamente esclusa la posa in opera delle tavole di legno per la copertura interna: lavori che furono affidati, senza stipulare alcun contratto scritto, a [REDACTED] il quale aveva iniziato a lavorare proprio nel giorno in cui si verificò l'infortunio.

Avendo sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa edile gestita da [REDACTED] l'imputata è stata ritenuta committente, oltre che dei lavori contemplati da quel contratto, anche dei lavori che [REDACTED] doveva svolgere perché «comunque afferenti all'oggetto del contratto di appalto» (così testualmente, pag. 8 della sentenza impugnata). La difesa contesta tali conclusioni e l'attribuzione di tale qualifica osservando: che [REDACTED] sottoscrisse il contratto di appalto quale proprietaria dell'immobile, ma non vi è prova alcuna che ella si sia mai interessata della concreta esecuzione dei lavori e ne abbia assunto la direzione; che, in ogni caso, non fu lei a incaricare [REDACTED] della posa in opera della copertura in legno. A sostegno di tali rilievi critici la difesa osserva che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, era stato [REDACTED] (marito dell'imputata) a prendere contatti con l'artigiano e che, il giorno dei fatti, [REDACTED] era presente in cantiere.

3. La figura del committente, alla quale i giudici di merito hanno attribuito rilevanza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, è definita dall'art. 89, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 81/08 in base al quale è «committente» il soggetto «per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione».

Nell'interpretare questa norma, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'espressione «per conto» può essere riferita a chi opera «per incarico di», oppure «in nome di», o ancora «a favore di»; sicché committente è colui «che ha interesse alla realizzazione dell'opera» o perché ha stipulato il contratto o perché si avvantaggia di tale realizzazione o perché vi è tenuto giuridicamente, oppure perché è stato delegato ad occuparsene (Sez. 4, n. 10039 del 13/11/2018, dep. 2019, Pezzi, Rv. 275270, pag. 7 della motivazione; nello stesso senso: Sez. 4, n. 2633 del 21/04/2021, L., Rv. 281497).

Si è sottolineato che la definizione prevista dal d.lgs. 81/08, riguarda la materia della sicurezza sul lavoro ed è volta a delineare i compiti e le responsabilità che il committente assume in questo ambito, ma, nonostante ciò, si sovrappone alla generalissima figura civilistica di colui che commissiona un lavoro, sicché è ben possibile che il committente non sia il proprietario del bene, ma colui a vantaggio del quale l'opera è realizzata. A sostegno di tali conclusioni, la sentenza n. 10039/2018 (pag. 8 della motivazione) fa riferimento, a titolo esemplificativo, al caso di chi conduca in locazione un immobile e incarichi un'impresa dell'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria; oppure al caso di chi interviene spontaneamente su un bene altrui, *in absentia domini* ai sensi dell'art. 2028 cod. civ., al fine di porre rimedio a situazioni in cui è necessario un intervento urgente. Ne trae la conclusione che la qualifica di committente può essere assunta da un soggetto diverso dal proprietario e tra le due qualifiche (quella di proprietario e quella di committente) non vi è coincidenza necessaria.

Muovendo da questa premessa, la giurisprudenza in esame ha concluso che gli obblighi di sicurezza posti a carico del committente, sono strettamente connessi all'affidamento dell'opera e il dovere di sicurezza che sul committente incombe ai sensi del d.lgs. n. 81/08 riguarda i rischi che, in ragione della propria qualifica, egli è in grado di governare. La sua responsabilità può dipendere, dunque: o dalla individuazione di un contraente inadeguato; o dalla effettiva ingerenza nell'esecuzione del contratto.

Si è ritenuto pertanto che il committente, su cui gravano gli obblighi di sicurezza nell'esecuzione del contratto d'opera o d'appalto, sia «il soggetto che ha affidato i lavori, anche se diverso dal proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate e anche in assenza di un mandato a contrarre o di una delega di funzioni e in mancanza di un potere di spesa. (Nella fattispecie la Corte

ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto, in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un'abitazione, la responsabilità del marito della proprietaria, in assenza di una delega da parte di quest'ultima» (Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, L., Rv. 281497-01, già citata). Si è affermato, inoltre, che nessuna responsabilità è configurabile «a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un'abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell'immobile, che si era limitata a controllare l'effetto estetico dei lavori)» (Sez. 4, n. 10039 del 13/11/2018, dep. 2019, Pezzi, Rv. 275270, già citata).

Così delineata la figura del committente, valorizzando il contenuto del d.lgs. n. 81/08 ed in specie dell'art. 90, comma 9, lett. a) (cui anche la sentenza impugnata fa riferimento), si è ritenuto che, a differenza del committente professionale, il committente privato non professionale che affida in appalto lavori di manutenzione domestica non sia tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale e, tuttavia, abbia «l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza» (Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, L., Rv. 281497 - 02).

4. L'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81/08 stabilisce che, quando un'opera sia affidata ad un lavoratore autonomo, il committente ne deve verificare «l'idoneità tecnico-professionale». L'allegato XVII al d.lgs. n. 81/08 prevede, al punto 2, che, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, i lavoratori autonomi debbano esibire almeno: «a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie; c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Ai sensi del citato art. 90, comma 9, lett. a), queste disposizioni incontrano una deroga «nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui allegato XI». Anche in questi casi, la verifica dell'idoneità tecnico professionale di chi riceve l'appalto deve essere compiuta, ma è sufficiente che l'impresa o l'artigiano incaricato dei lavori presentino al committente «il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato» oltre al «documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII».

5. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale al cui interno ci si deve muovere nell'esaminare la vicenda oggetto del presente ricorso, si deve subito osservare che la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno attribuito a [REDACTED] la qualifica di committente in ragione del fatto che era stata lei a dare incarico all'impresa edile di [REDACTED] di realizzare il tetto, sicché non si era limitata ad avvantaggiarsi dell'opera quale proprietaria dell'immobile, ma l'aveva anche commissionata ad una impresa e, nel conferire questo incarico, aveva specificato che una parte dei lavori – in specie la posa in opera del «perlinato» e del «pacchetto di isolamento della copertura» (così si legge a pag. 7 della sentenza impugnata) – sarebbe stata eseguita da altri.

Dal fatto che questa previsione fosse contenuta in un contratto di appalto sottoscritto dall'imputata i giudici di merito hanno desunto che ella non era rimasta estranea all'esecuzione dei lavori e non era estranea neppure al conferimento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di posa in opera della copertura interna («perlinato» e «pacchetto di isolamento») che – per espressa previsione contrattuale – si sarebbero aggiunti, integrandoli, a quelli commissionati all'impresa edile di [REDACTED]. Muovendo da questa premessa, i giudici di merito hanno escluso che, con riferimento a questi lavori integrativi («comunque afferenti all'oggetto del contratto di appalto» stipulato con [REDACTED] nel marzo 2014), [REDACTED] possa essere considerata una proprietaria non committente. Hanno ritenuto, per questo, che la responsabilità dell'imputata non fosse esclusa dalla constatazione che – come accertato nel corso del giudizio – era stato il marito di lei [REDACTED] a contattare [REDACTED]. I giudici di merito hanno preso atto che il contratto d'appalto con l'artigiano infortunato non era stato stipulato in forma scritta e hanno ritenuto che a questa scelta – diversa da quella adottata per la ditta di [REDACTED] – la proprietaria dell'immobile non fosse estranea, atteso che lei stessa aveva deciso di non far realizzare a [REDACTED] la copertura interna. In altri termini: la circostanza che l'imputata abbia personalmente

stipulato il contratto di appalto del marzo 2014 è stata ritenuta idonea ad affermare che [redacted] non rimase estranea alla scelta dell'artigiano incaricato della realizzazione delle opere escluse da quel contratto e mantenne la qualità di "proprietaria committente" anche in relazione all'incarico conferito all'artigiano [redacted] pur essendosi avvalsa del marito per contattarlo.

Si tratta di una motivazione congrua che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Nel contrastarla la difesa sostiene che la sottoscrizione del primo contratto di appalto sarebbe da se sola insufficiente a far ritenere che vi sia stata ingerenza da parte della proprietaria dell'immobile nella realizzazione dell'opera, ma si tratta di affermazione apodittica che non si confronta appieno col contenuto della decisione. La difesa della ricorrente non sviluppa argomentazioni per sostenere che [redacted] sottoscrisse il contratto di appalto del marzo 2014 senza essere consapevole del suo contenuto e si limita a sostenere (senza dare ragione di questa affermazione) che ella rimase estranea agli accordi intervenuti tra il marito e [redacted]. Non spiega, quindi, per quali ragioni sarebbe illogico aver desunto dal fatto che la proprietaria fu coinvolta nella stipula del contratto di appalto per la realizzazione del tetto (e lo sottoscrisse in prima persona) che ella sia stata coinvolta anche nella stipula del successivo contratto avente ad oggetto la copertura interna.

Nel contratto di appalto del marzo 2014, all'art. 1 (trascritto a pag. 8 della sentenza impugnata), era stato espressamente previsto che, per «la posa in opera del perlinato e del pacchetto di isolamento della copertura», la proprietaria avrebbe provveduto «a chiamare un artigiano falegname». Secondo i giudici di merito, da ciò si desume che [redacted] era consapevole della necessità di affidare ad una impresa artigiana la posa in opera del perlinato e del pacchetto di isolamento. Non è illogico, dunque, aver ritenuto che l'odierna ricorrente non sia rimasta estranea alla scelta del [redacted] né può ritenersi decisiva in senso contrario la circostanza che, in concreto, sia stato [redacted] a contattare l'artigiano.

I giudici di merito hanno considerato quale indizio a carico dell'imputata la circostanza (accertata in giudizio) secondo la quale, molti anni prima dei fatti, [redacted] aveva ottenuto da una amica il numero del [redacted] al quale aveva poi affidato l'esecuzione di un lavoro. L'argomentazione ha un ruolo marginale nell'economia della motivazione e, in ogni caso, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Come la Corte territoriale ha ricordato, infatti, questa vicenda dimostra un rapporto pregresso tra l'imputata e [redacted] dal quale non è illogico desumere che la scelta di contattare questo artigiano non sia stata compiuta da [redacted] all'insaputa della moglie.



Per quanto esposto, l'attribuzione alla ricorrente della qualifica di proprietaria-committente è congruamente motivata e non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla figura del committente non professionale.

6. È coerente con queste premesse che i giudici di merito abbiano ritenuto la responsabilità dell'imputata per violazione dell'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81/08 e, quindi, per una "*culpa in eligendo*" consistita nel non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale del [REDACTED]. Questa disposizione, infatti, è inequivoca nel senso indicato perché, facendo rinvio all'allegato XVII, richiede, oltre alla iscrizione alla Camera di commercio, anche una verifica, almeno documentale, in ordine alla disponibilità di attrezzature idonee allo svolgimento del lavoro ricevuto in appalto e di dispositivi di protezione individuali.

Come si è detto, «nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui allegato XI», la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi può essere realizzata ottenendo «il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato» il «documento unico di regolarità contributiva» e una «autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII». Nel caso di specie, i lavori affidati in appalto, avendo ad oggetto la realizzazione di un tetto la cui sommità si trovava a tre metri dal solaio. comportavano un rischio di caduta da una altezza superiore a due metri. Si trattava, dunque di lavori rientranti tra quelli previsti nel punto 1 dell'allegato XI al d.lgs. n. 81/08. Non è controverso, peraltro, che [REDACTED] non fosse iscritto alla camera di commercio e neppure la ricorrente sostiene di aver verificato che l'artigiano fosse in possesso di attrezzature idonee allo svolgimento del lavoro ricevuto in appalto e di dispositivi di protezione individuale.

Secondo la difesa, la circostanza che [REDACTED] non fosse iscritto alla camera di commercio non è sufficiente a farne ritenere la inidoneità tecnico-professionale atteso che, come emerso in giudizio, si trattava di un artigiano qualificato ed esperto. L'argomento non ha pregio. L'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n.81/08 impone ai committenti particolare diligenza nella scelta dei soggetti ai quali appaltare lavori e indica, quale cautela minima obbligatoria, proprio quella di verificare l'iscrizione alla C.C.I.A. che, nel caso di specie, era mancante. A questo accertamento preliminare si accompagna la verifica (eventualmente anche mediante autocertificazione) della disponibilità di attrezzature adeguate a fini di prevenzione e, quando ciò non avviene, il committente «assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza» (Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, già citata).

A ciò deve aggiungersi che i testimoni citati dalla difesa nell'atto di ricorso, hanno riferito della competenza del [REDACTED] nella lavorazione del legno, ma nulla hanno potuto riferire sul fatto che egli avesse disponibilità di attrezzature idonee alla realizzazione della copertura di un tetto né sul fatto che, nell'esecuzione di questo lavoro, egli fosse in grado di rispettare le norme in materia di prevenzione infortuni. La difesa, inoltre, non ha neppure provato a sostenere che la committente (direttamente, o tramite il marito) abbia operato verifiche o formulato raccomandazioni in tal senso.

Il rischio concretizzatosi, dunque, è esattamente quello che la norma cautelare violata mira ad evitare. L'art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/08, infatti, vieta di affidare l'esecuzione di opere a lavoratori autonomi – ancorché competenti, abili ed esperti del proprio lavoro – se gli stessi non sono in grado di documentare nelle forme di legge la possibilità di eseguire quelle opere in condizioni di sicurezza e in questo senso deve essere interpretata la verifica della idoneità tecnico-professionale che il legislatore richiede al committente.

Com'è evidente, se questa norma fosse stata rispettata [REDACTED] non avrebbe potuto ricevere l'incarico di posare in opera la copertura del tetto e l'evento non si sarebbe verificato.

7. Non ha maggior pregio il motivo di ricorso col quale la difesa sostiene che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e condivisa dalla Corte di appello sarebbe intrinsecamente contraddittoria.

Secondo i giudici di merito, [REDACTED] cadde al suolo da un'altezza di tre metri dopo essersi messo a cavalcioni sulla trave sommitale del tetto. L'ipotesi alternativa, secondo la quale egli stava lavorando su un "cavalletto" presente *in loco* e stava in piedi su tavole poste a una altezza inferiore ai due metri, è stata esclusa con motivazione congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria. I giudici di merito hanno osservato, infatti (pag. 10 della sentenza di primo grado, pag. 11 della sentenza impugnata): che solo operando dalla trave sommitale era possibile posare in opera le tavole di legno che dovevano costituire la copertura del tetto; che l'entità delle lesioni e la localizzazione delle stesse fa propendere per una caduta da un'altezza maggiore rispetto a quella ove erano collocate le tavole appoggiate sul "cavalletto".

A ciò deve aggiungersi che, come anche la difesa riferisce nell'atto di ricorso, l'infortunio si verificò nel primo giorno di lavoro del [REDACTED] e, come si legge nella sentenza di primo grado (pag. 15), fu lo stesso [REDACTED] a collocare sopra il cavalletto metallico che era già *in loco* le tavole di legno sulle quali, in tesi difensiva, stava lavorando e dalle quali sarebbe caduto dopo averle raggiunte tramite una scala a pioli. Ne consegue che, dopo aver conferito

incarico a un artigiano la cui idoneità tecnico-professionale non era stata valutata nella prospettiva della capacità di operare in sicurezza, la committente non gli fornì neppure strutture idonee a raggiungere il tetto. Alla luce di queste considerazioni, la responsabilità della ricorrente non verrebbe meno se [redacted] fosse caduto dal cavalletto sul quale lui stesso aveva dovuto sistemare qualche tavola. Ed invero, se l'incarico professionale fosse stato conferito nel rispetto dell'art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/08, la committente avrebbe verificato, oltre alla iscrizione alla Camera di commercio, anche la disponibilità di attrezzature idonee allo svolgimento del lavoro e di dispositivi di protezione individuale. Solo all'esito di questa verifica, la proprietaria-committente avrebbe potuto disinteressarsi delle concrete modalità di svolgimento del lavoro e delle attrezzature utilizzate, ma poiché questa verifica non fu eseguita, [redacted] era obbligata a mettere a disposizione del lavoratore attrezzature idonee allo svolgimento del lavoro e a consentirgli di raggiungere il tetto in condizioni di sicurezza.

8. Per quanto esposto, l'evento verificatosi non può essere considerato quale manifestazione di un rischio eccentrico rispetto a quello che la proprietaria-committente era chiamata a governare, né può ritenersi che il comportamento del lavoratore abbia avuto efficacia interruttiva del nesso causale. Si osserva in proposito che, in tema di reati colposi omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere determinato solo da circostanze che introducono un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare e tale non è certamente quello relativo al comportamento imprudente di un artigiano quando, come nel caso di specie, si sia omesso di verificare se egli disponeva di attrezzature idonee per svolgere in sicurezza il lavoro affidatogli e non ci si sia curati di fornirgliene (sul concetto di rischio nuovo o radicalmente esorbitante cfr. Sez. 4, n. 123 del 11/12/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 274829; Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, Palmeri, Rv. 276238; Sez. 4, n. 22691 del 25/02/2020, Romagnolo, Rv. 279513).

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite che si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso il 3 dicembre 2024

Il Consigliere estensore

Lucia Vignale

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo